

Trasmissione via PEC del 07/05/2019



Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
PEC: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Ravenna – Gabinetto del Sindaco
Ufficio Archivio e Protocollo Ravenna
PEC: comune.ravenna@legalmail.it

Legambiente – Ravenna
PEC: legambiente-ra@pec.it

Arpae – Sac (Servizio Autorizzazioni e concessioni di Ravenna) – Ravenna
PEC: aora@cert.arpa.emr.it

e p.c.

SNAM Rete Gas Spa
PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it

Oggetto: Integrazione a PEC del 17 Marzo 2019 inerente le osservazioni avverso il tracciato di progetto su terreni di proprietà per il rifacimento del metanodotto "Ravenna Mare - Ravenna Terra" ed opere connesse - contestuale risposta a controdeduzioni prodotte da SNAM in data 18 Aprile 2019, loro protocollo INGCOS/CENOR/251/ZOI.

La sottoscritta Tondini Ines

1 in qualità di proprietaria dei terreni e degli immobili ubicati nel comune di Ravenna, sezione Ravenna foglio 196 - mappali 143, 148, 197, con la presente integra le proprie osservazioni sul tracciato di progetto dell'opera specificata in oggetto rispondendo contestualmente alle controdeduzioni, ivi citate, della Società SNAM (Allegato 2).

In primis la scrivente azienda ritiene opportuno integrare da un punto di vista giuridico la propria comunicazione del 17 Marzo u.s.(Allegato 1), allegando alla presente, la massima della sentenza della Cassazione civile sez. II, n. 820 del 25 Gennaio 1992 (Allegati 3 e 4) in merito al tema della costituzione di servitù coattive in genere, riportando di seguito breve stralcio della stessa:

"A differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1083 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i

Dr.ssa INES TONDINI

caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto."

Con riferimento alle controdeduzioni presentate da SNAM Rete Gas S.p.a., la scrivente ritiene opportuno evidenziare che la suddetta società non ha per nulla riscontrato nel testo della Sua comunicazione le osservazioni che per punti avevamo proposto in data 17 Marzo 2019 ma bensì si è limitata a specificare quanto segue:

"Il tracciato di un metanodotto, nella linea generale, percorre una direttrice il più possibile lineare compatibilmente con la morfologia, le infrastrutture e l'antropizzazione esistente. La progettazione del gasdotto in questione seguendo tale assunto, risulta essere la più idonea e razionale al fine del raggiungimento del punto di consegna terminale, interessando i beni di Sua proprietà con il percorso più corto."

Pertanto, la scrivente, così come già proposto in più occasioni al referente di area di SNAM, allega all'odierna comunicazione copia del tracciato proposto da codesta società evidenziando sulla stessa mappa/grafico (Allegati 5a), 5b) e 5c)) il percorso alternativo che rispetta pienamente i principi di quanto dichiarato dal Project Manager, Dott. Stefano Maceratesi, nella comunicazione del 18 Aprile 2019, sopra evidenziati.

Infatti, il tracciato alternativo da noi proposto permetterebbe di ridurre di numero due "curve/segmenti" l'attuale percorso di progetto, poiché, tra i punti 9 e 10 presenti sul grafico, risultano essere rappresentati tre segmenti di tracciato con diverse inclinazioni che preludono ad un cambio di traiettoria del tracciato stesso *non rispettando*, PERTANTO, il principio della direttrice il più possibile lineare.

Come si vede dal grafico allegato, variando l'inclinazione leggermente verso nord tra i punti 8 e 9 è fattibile ottenere un'unica linea di tracciato senza alcuna segmentazione (curva) permettendo di arrivare al punto di consegna senza incidere sui frutteti e vigneti a produzione BIOLOGICA, di nostra proprietà, mantenendo pressoché invariata la lunghezza del tracciato stesso.

Tra l'altro, il percorso da noi proposto, interessa proprietà già contattate da SNAM al fine di ottenere liberatorie consensuali alla proposta di progetto senza occorrere pertanto in alcun ritardo sui tempi programmati dalla società per l'inizio lavori.

Infine, si richiama integralmente il contenuto della nostra comunicazione PEC del 17 Marzo 2019 specificando ulteriormente che nel percorso di progetto individuato da SNAM, per quanto riguarda l'attraversamento dei vigneti e frutteti BIOLOGICI aziendali, l'area di cantiere andrebbe a coinvolgere direttamente un antico filare di "viti maritate" con presenza di **acero campestre** di età superiore ai 60 anni (Allegato 6 - foto); tali piante, come le altre presenti in azienda, sono meritevoli di tutela e pertanto si ritiene che le stesse debbano essere salvaguardate, sia da un punto di vista paesaggistico che naturalistico, rappresentando le stesse un importante valore aggiunto per l'ambiente e per la geografia agricola dei nostri territori che anno dopo anno hanno visto un passaggio radicale dalle precedenti coltivazioni arboree di varie specie alle più attuali colture seminatrici ed intensive di tipo industriale (destinate a varie trasformazioni industriali).

Pertanto, alla luce di quanto da noi proposto SI CHIEDE gentilmente alla **Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, e alle altre Autorità competenti in indirizzo, di prendere in considerazione la proposta della scrivente azienda visto che la casistica in questione permette di avere disponibile una seconda alternativa di proposta di tracciato, valida e concreta, per realizzare il nuovo metanodotto salvaguardando al contempo una delle poche realtà BIOLOGICHE presenti sul nostro territorio locale.

Dr.ssa INES TONDINI


La scrivente Azienda si riserva di presentare ulteriore documentazione tecnica e/o cartografica a corredo dell'odierna missiva.

Certi di un fiducioso riscontro da parte Vostra e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per inviare i più Distinti saluti.

In fede


(figlio della titolare)

Tondini Dott.ssa Ines
(F.to Digitalmente)



Dr.ssa INES TONDINI
Via M...
Tel. ...

Dott. Pirone P.A. Davide



Allegati:

- 1) Prima comunicazione di osservazioni adverso il tracciato di progetto su terreni di proprietà di Tondini Ines – PEC del 17 Marzo 2019;
- 2) Controdeduzioni alle osservazioni Ditta Tondini Ines – PEC SNAM del 18 Aprile 2019;
- 3) Massima della sentenza della Cassazione civile sez. II n 820 del 25 Gennaio 1992
- 4) La Servitù di metanodotto non può costituirsi coattivamente;
- 5) a), b) e c) Rappresentazioni cartografiche della proposta di tracciato elaborata da SNAM e nostra proposta alternativa;
- 6) Foto filari viti maritate con aceri campestri;
- 7) Carta d'Identità Tondini Dott.ssa Ines.

La sottoscritta Tondini Ines DICHIARA che quanto specificato nella presente istanza corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ravenna, 07 Maggio 2019

Tondini Ines



Dr.ssa INES TONDINI
Via M...
Tel. ...

Trasmissione via PEC del 17/03/2019

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
PEC: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it


Regione Emilia-Romagna
Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Ravenna – Gabinetto del Sindaco
Ufficio Archivio e Protocollo Ravenna
PEC: comune.ravenna@legalmail.it

e p.c.

SNAM Rete Gas Spa
PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it

 **Oggetto:** Rifacimento metanodotto "Ravenna Mare - Ravenna Terra" ed opere connesse. Osservazioni adverse al tracciato di progetto su terreni di proprietà.

La sottoscritta Tondini Ines

in qualità di proprietaria dei terreni e degli immobili ubicati nel comune di Ravenna, sezione Ravenna foglio 196 mappali 143 148 197 dichiara di aver preso visione recentemente del percorso di una nuova condotta di trasporto gas inerente l'opera in oggetto che andrà ad insistere sui terreni di proprietà sopra menzionati.

Intanto, occorre specificare, che la sottoscritta ha potuto prendere visione della proposta del percorso della nuova condotta soltanto nel pomeriggio di venerdì 15 marzo u.s. a seguito di un incontro organizzato dalla propria associazione di categoria inerente la proposta di progetto di SNAM Rete Gas Spa (di seguito SRG).

La visione del percorso mi ha destato molto stupore poiché nell'estate 2017 quando vi fu un primo sopralluogo senza preavviso da parte di alcuni tecnici di SRG, che stavano procedendo con alcune rilevazioni sul campo relativamente agli studi di fattibilità avevano incontrato per caso mio figlio Davide Pirone mentre era intento a svolgere attività agricole. I tecnici avevano dichiarato a mio figlio che i rilievi che stavano effettuando avrebbero toccato minimamente uno dei confini del terreno di mia proprietà senza creare nessun danno ai vigneti e ai frutteti biologici già esistenti in azienda. Il tracciato del quale ho potuto prendere visione in data 15 marzo u.s., sia in ambito di costruzione, sia in ambito di servitù perpetua, causerebbe notevoli difficoltà, nonché gravi danni e ripercussioni economiche alla mia azienda agricola BIO-Vitivinicola L'Azdora pertanto, in opposizione, presento le mie osservazioni inerenti ai danni che la realizzazione dell'opera cagionerebbe alla mia azienda:

- a) nei mappali dei terreni citati in premessa e nei relativi immobili, la sottoscritta svolge insieme alla propria famiglia, al figlio e alla sua consorte, attività agrituristica dal 1987; l'Agriturismo è denominato L'Azdora ed avendo aperto i battenti nel lontano 1987 risulta essere il 1° Agriturismo sorto in provincia di Ravenna ed il 2° a livello Regionale. Il tracciato del metanodotto, così come proposto da SRG, passerebbe a non più di 80 m di distanza dalla sede aziendale del nostro agriturismo. I lavori di realizzazione dell'opera illustrati nel corso dell'incontro del 15 marzo u.s., dovrebbero durare non meno di 2 anni,

provocando un danno economico e di immagine di notevoli dimensioni considerando che i rumori derivanti dall'attività di cantiere disturberebbero la tranquillità degli ospiti che soggiornano presso il nostro Agriturismo nel corso di tutto l'anno.

- b) Il tracciato proposto da SRG andrebbe a tagliare trasversalmente il podere dell'Azienda, mappali 143 e 148, interessando direttamente impianti di frutteto e di vigneto già presenti oltre ad un vigneto di nuova realizzazione già piantumato nel corso dello scorso mese, della superficie di 6.200 mq realizzato su parte del mappale 148. Ci tengo a specificare che diversi filari di vigneto ospitano piante del vitigno autoctono della città di Ravenna denominato "Uva del Tundè" (Uva del Tondini), un particolare vitigno a bacca rossa creato da mio padre (Tondini Primo) alla fine degli anni '40 a seguito di una particolare impollinazione effettuata su 3 diverse tipologie di piante madri. Pertanto l'area di cantiere proposta da SRG nella bozza di tracciato che la mia associazione ha fatto visionare agli associati interessati dalla realizzazione dell'opera andrebbe ad insistere su un patrimonio vegetale più unico che raro relativo alla preservazione delle piante madri del vitigno autoctono "Uva del Tundè". Inoltre i frutteti che sarebbero attraversati dall'area di cantiere accolgono particolari varietà di diverse specie arboree che l'Azienda ha cercato di tutelare e conservare nel tempo come, a mero titolo di esempio, piante da frutto di albicocco, varietà "Sancastrese" e "Pisana", piante da frutto susino, varietà "Stanley" e "President", piante da frutto melo, varietà "Annurca", piante da frutto pero, varietà "Passacrassana" e "Spadona", soltanto per menzionare alcune delle varietà che l'Azienda sta cercando di tutelare e preservare come importante patrimonio genetico relativo a questi cloni storici.
- c) L'Azienda agricola svolge attività agricola BIO-Certificata da oltre 15 anni seguendo rigorosamente i disciplinari di produzione Biologica previsti dalla Comunità Europea (CE) e adottando particolari rotazioni agrarie e/o tecniche di gestione delle interfile delle piante arboree da frutto e dei vigneti (greening) che hanno permesso nel corso degli anni la ricostituzione di una sostanza organica naturale posizionata nei primi 15-20 cm del terreno. L'Area di cantiere relativa alla realizzazione dell'opera provocherebbe una alterazione irreparabile relativa all'ecosistema e alle particolari caratteristiche del suolo che si sono prodotte a seguito di un periodo prolungato di agricoltura biologica, biodinamica e biosinergica. I particolari equilibri ecologici che si generano a livello di terreno e di aree interessate dalle tecniche di coltivazione BIO risultano essere per definizione fragilissimi e già fortemente intaccati da una serie di servitù tutt'ora presenti in azienda che più avanti elencheremo.
- d) L'orto Biologico aziendale è posizionato sul mappale 148 e si trova collocato a circa 50 m dalla proposta di tracciato elaborato da SRG. Da tale orto Biologico l'Azienda ricava prodotti a km 0 e stagionali che vengono venduti presso la sede del mercato contadino del Comune di Ravenna, presso il neo-mercato coperto di Campagna Amica - Coldiretti, presso i mercati estivi organizzati nelle località di mare della nostra riviera oltre ad essere utilizzate come materie prime per lo svolgimento dell'attività di ristorazione e alloggio agriturismo nonché servire come sostentamento per la nostra famiglia. Non ci si vuole soffermare in questa sede su aspetti abbastanza evidenti, anche per non esperti in materia agronomica, che la presenza di un'area di cantiere così limitrofa ad un orto biologico dal quale si ricavano le produzioni vendute presso i suddetti mercati, e presso la sede aziendale, comporterebbe gravi rischi di probabili contaminazioni delle colture prodotte nell'orto stesso. La fiducia del consumatore non può essere tradita a fronte di nessuna tipologia di indennizzo pertanto si lasciano le opportune conclusioni a chi legge il presente documento.
- e) L'unità poderale nella quale dovrebbe essere realizzato il nuovo metanodotto è già gravata da servitù attive e passive come servitù di elettrodotto ENEL Alta Tensione (AT), servitù TELECOM ITALIA nonché della fascia di salvaguardia di 50 metri (cinquanta) lungo il confine del mappale 148 con la superstrada statale E45 pertanto la realizzazione di una



A handwritten signature, possibly "Luca Barb...", is written vertically on the left margin. Above it is a large, abstract scribble consisting of several overlapping loops and lines.

ulteriore servitù di pubblica utilità andrebbe a gravare in modo eccessivamente penalizzante sia l'immagine dell'Azienda che il valore economico della stessa.

- f) Inoltre si vuole fare presente che l'area di terreno aziendale interessata dalla proposta di tracciato elaborata da SRG ricade all'interno del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvato con delibera della Giunta Regionale n 350 del 17 Marzo 2003 pubblicata nel BUR n 47 del 02 Aprile 2003, art 6 – Aree di Potenziale allagamento, pertanto si lasciano le opportune riflessioni del caso alle SS.LL..
- g) L'area poderale è definita dall'Associazione Territoriale Caccia ATC-RA2 come ARS (Area di Rispetto Specie), così come i terreni limitrofi all'abitato di Madonna dell'Albero che dista in linea d'aria dal confine più a nord dell'Azienda circa 300 m. questa particolare area è stata chiusa all'attività venatoria per salvaguardare sia le produzioni agricole in esse coltivate ma anche per creare zone di riparo e/o ripopolamento per diverse specie di fauna cacciate nello svolgimento della normale attività venatoria.

Inoltre voglio specificare che in data 11 Gennaio 2019 ho avuto un infortunio sul lavoro che mi ha provocato la frattura del femore sinistro, pertanto ho avuto una lunga degenza presso l'ospedale pubblico di Ravenna e tutt'ora sono in corso di svolgimento di terapia riabilitativa. Questa mia personale condizione fisica non mi ha permesso di poter aggiornarmi prima sull'eventuale proposta di tracciato elaborato da SRG confermando comunque che sono stata contattata telefonicamente dal referente di Area della predetta società per sottoscrivere un eventuale accordo bonario relativo alla servitù e all'indennizzo dei danni subiti dall'eventuale passaggio del nuovo metanodotto presso i terreni di mia proprietà senza però avere mai avuto modo di visionare direttamente il tracciato fino all'incontro del 15 Marzo u.s..

Infine, alla luce di quanto sopra dichiarato si chiede a Vostra Spettabile Direzione di accogliere la presente istanza poiché se il metanodotto dovesse essere realizzato nel tracciato elaborato da SRG lo stesso comporterebbe notevoli danni di immagine ed economici alla nostra trentennale attività agrituristica, indulgendo SRG ad individuare un percorso alternativo meno impattante sul territorio, da un punto di vista generale e tenendo in considerazione il tessuto economico e sociale delle piccole e medie imprese che insistono sullo stesso come la nostra Azienda agricola Bio agrituristica L'Azdora.


La scrivente Azienda si riserva di presentare ulteriore documentazione tecnica e/o cartografica a corredo dell'odierna missiva.

Certi di un fiducioso riscontro da parte vostra e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

In Fede


(figlio della titolare)

Tondini Dott.ssa Ines
(F.to Digitalmente)



Dr.ssa INES TONDINI
107889

Dott. Pirone P.A. Davide




Allegati: 2

- 1) rappresentazione cartografica della bozza di tracciato elaborata da SRG e consegnata alla scrivente Azienda dalla nostra associazione di categoria in data 15 Marzo u.s.
- 2) Carta d'Identità Tondini Dott.ssa Ines

La sottoscritta Tondini Ines DICHIARA che quanto specificato nella presente istanza corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ravenna, 17 Marzo 2019

Tondini Ines




energy to inspire the world

Ancona, 18.04.2019
Prot. INGCOS/CENOR/251/ZOI

Gent.le sig.ra
Tondini Ines

p.c.
Spett.li
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali
pec:
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Emilia Romagna
Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo
della Montagna
pec:
segprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia Romagna
Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale
pec:
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Ravenna
Gabinetto del Sindaco
Ufficio Archivio e Protocollo Ravenna
pec: comune.ravenna@legalmail.it

**Oggetto: Metanodotto "Collegamento Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 300/650
(12"/26")", DP 75 bar.**

Ditta Tondini Ines – Comune di Ravenna – fg. 196 mapp. 148 – 143.

Controdeduzioni alle osservazioni.

Con riferimento alla Sua osservazione del 17.03.2019, pervenuta con PEC in data 18/03/2019, Snam Rete Gas S.p.A. con la presente comunica di seguito le proprie controdeduzioni.



Il tracciato di un metanodotto, nella linea generale, percorre una direttrice il più possibile lineare compatibilmente con la morfologia, le infrastrutture e l'antropizzazione esistente.

La progettazione del gasdotto in questione, seguendo tale assunto, risulta essere la più idonea e razionale al fine del raggiungimento del punto di consegna terminale, interessando i beni di Sua proprietà con il percorso più corto.

La realizzazione del gasdotto, come noto, di fatto non limita la possibilità di coltivare qualsiasi tipologia di coltura agraria, compresi quindi frutteti e vigneti, rammentando nel contempo che tali strutture agricole non possono essere di pregiudizio alla linearità dell'opera. Inoltre, si fa presente che i danni causati all'interno della fascia di lavoro a colture e quant'altro verrà danneggiato durante i lavori di costruzione del gasdotto, saranno determinati a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione, previo stato di consistenza, redatto in contraddittorio prima dell'inizio delle attività.

Dato quanto sopra, si comunica comunque che, al fine di diminuire ulteriormente l'impatto con le aree coltivate a vigneto ed uliveto, la scrivente ritiene di ottimizzare il tracciato, sempre nella Sua proprietà, come indicato nello stralcio allegato. Inoltre, nell'ottica di ridurre al minimo l'interferenza con gli impianti di vigneto e frutteto insistenti sui beni, la larghezza della pista di lavoro, normalmente di 16 metri, sarà ridotta a 14 metri per il tratto di condotta DN 300 (12").


Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

Stefano Maceratesi
Project Manager
Progetti Infrastrutture Centro Orientali
Ingegneria e Costruzioni
Trasporto

68

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni Vi preghiamo di contattarci ai nostri uffici di Ancona (Antonio Zoia 3459216337 – antonio.zoia@snam.it - Gaetano Tartaglia 3472782051 – gaetano.tartaglia@snam.it).
Per comunicazioni e/o procedure informatizzate si forniscono i seguenti indirizzi e-mail/PEC:
ingcos.cenor@pec.snam.it

ALLEGATO 4



MASSIMA

Cassazione civile sez. II - 25/01/1992, n. 820

SERVITÙ - Costituzione della servitù - - coattiva in genere

A differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi di al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto.

Fonte:

Giust. civ. 1993, I, 236

Dir. e giur. agr. 1993, 94

Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 1

Riv. dir. agr. 1992, II,321 (nota).

Vita not. 1992, 634.

La servitù di metanodotto non può costituirsi coattivamente

Autore: Ferrari Marcella

In: Diritto civile e commerciale, Giurisprudenza civile, Giurisprudenza commentata

Stante il principio del *numerus clausus* delle servitù coattive, non è ammissibile la costituzione forzosa della servitù di gasdotto

La vicenda origina dalla richiesta di rimozione delle tubature per l'adduzione del gas[1] installate sul terreno degli attori. In primo ed in secondo grado, i giudici di merito condannavano i convenuti alle spese di rimozione delle suddette tubature sistemate sul fondo attoreo giacché, in base alle risultanze della CTU, escludevano l'interclusione del predio dei convenuti e rigettavano la loro domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di gasdotto. Veniva proposto ricorso per cassazione.

I ricorrenti sindacano la decisione assunta in appello e sostengono la necessità di un'interpretazione analogica delle norme in materia di servitù coattiva di acquedotto (artt. 1033 c.c. e ss.). Infatti, secondo il loro percorso argomentativo, occorre tenere conto delle sopravvenute esigenze sociali rispetto all'epoca di emanazione del codice civile che, stante il diverso contesto storico, non considera l'approvvigionamento del metano quale servizio essenziale ed indispensabile. I supremi giudici disattendono tale lettura e confermano quanto sostenuto in appello: **mentre le servitù volontarie possono avere ad oggetto qualsiasi utilitas[2], le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus"**. In altre parole, le servitù coattive sono tipiche e pertanto non suscettive di interpretazione analogica. L'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c., in materia di acquedotto coattivo, viene ritenuta inammissibile attesa la non assimilabilità tra l'adduzione dell'acqua e quella del gas. Infatti, l'attraversamento di condutture contenenti metano determina una situazione di pericolo non ricorrente nel caso della servitù di acquedotto. La Suprema Corte, con la decisione in commento, ribadisce e conferma la costante giurisprudenza in materia di servitù coattive secondo cui «non sono ammissibili altri tipi [di servitù] al di

fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela, dovendo escludersi anche un'applicazione estensiva delle norme previste» (in tal senso vedasi la sentenza della Corte Cass., Sez. II, 25 gennaio 1992, n. 820).

Le servitù coattive[3] hanno origine da un atto autoritario sia esso una sentenza o un provvedimento amministrativo, nondimeno il loro carattere coercitivo non dipende tanto dalla fonte quanto dall'obbligatorietà legale della loro costituzione[4]; essa è inderogabilmente vincolata all'esistenza dei presupposti di legge, quali l'interclusione del fondo, la carenza d'acqua et cetera. Il numero chiuso che caratterizza le servitù coattive preclude la creazione di nuovi schemi giuridici volti ad imporre forzatamente un peso su di un fondo al di fuori dei tipi tassativamente previsti dalla legge.

Anche la Corte Costituzionale, adita in materia, ha rigettato per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale[5] sollevata in riferimento all'art. 1033 c.c. nella parte in cui ammette la costituzione coattiva di acquedotto e non già quella di metanodotto. Infatti, nonostante il favor legislativo volto ad incentivare l'impiego del gas metano, spetta unicamente al legislatore introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi finitimi. A riprova di ciò, la Consulta precisa che «non è possibile desumere anche la scelta di un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini che solo il legislatore potrebbe introdurre [...] e che non può essere assunto da questa Corte come costituzionalmente vincolato proprio a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverse dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata» (Corte Cost., ordinanza 17 luglio 2002 n. 357).

La Corte di Cassazione, per le ragioni di cui sopra, ha rigettato il ricorso e conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Marcella Ferrari -

Avvocato del Foro di Savona

Email: marciferrari@gmail.com

Website: www.avvocatomarcellaferriari.it

Profilo LinkedIn, Twitter, Google+

[1] Per essere precisi, si parla anche delle tubature per l'adduzione dell'acqua e dello scarico fognario, nondimeno queste due richieste vengono rigettate dalla Suprema Corte per altre ragioni che non sono oggetto della presente disamina.

[2] L'utilità (art. 1028 c.c.) rappresenta l'elemento funzionale della servitù; si tratta di un vantaggio obiettivo che il fondo trae da essa. L'utilitas deve riguardare il fondo e non già la persona del proprietario, in quest'ultimo caso si parla di "servitù irregolari o personali". C.M.BIANCA, *Diritto civile. La proprietà*, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 646 ss.

[3] Le servitù coattive previste dal codice civile sono: servitù di acquedotto, di scarico coattivo, di appoggio o infissione di chiusa, di somministrazione di acqua, di passaggio, di elettrodotto e di teleferica.

[4] Per un approfondimento vedasi

C.M.BIANCA, *Diritto civile. La proprietà*, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 673 ss.

[5] Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1033c.c. promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dalla Corte d'appello di Milano, iscritta al n. 926 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2001.


<https://www.diritto.it/la-servitu-di-metanodotto-non-puo-costituirsi-coattivamente/>

Metanodotto:

Coll. RAVENNA Mare-RAVENNA Terra
DN 650 (26") - DP 75 bar

0	15/12/17	EMISSIONE	MARIONNI	URBINELLI	LUMINARI	Foglio 4 di 9
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
Proprietario SNAM RETE GAS		Progettista COMIS CONSUMI MATERIALI - IMPIANTI - CALCOLO PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI		Dis. PG-TP-001		Scala 1:10000
				Comm. NR/17135		

TRACCIATO DI PROGETTO



RAVENNA
RAVENNA (EMILIA ROMAGNA)

- S.P. n.18
- Canale Manarone 1° Ramo
- S.S. n.3 Bis Tiberina
- S.P. n.27 Via Celia
- Canale Arcabologna Ramo Sud
- Via Argine Destro Fiume Ronco
- Fiume Ronco
- S.S. n.67 Tosco-Romagnolo

P.I.D.I. n.3 Km. 0-909

(T)


Il presente disegno è di proprietà aziendale - La Società tutelera i propri diritti a termine di legge.

Metanodotto:

Coll. RAVENNA Mare-RAVENNA Terra
DN 650 (26") - DP 75 bar

0	15/12/17	EMISSIONE	WARONNI	LEFANELLI	LUMINARI	Foglio
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	4
Proprietario		Progettista		Dis.		di 9
SNAM RETE GAS		COMIS		PG-TP-001		Scalo
				Comm. NR/17135		1:10000


TRACCIATO DI PROGETTO



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

RAVENNA
RAVENNA (EMILIA ROMAGNA)



- S.P. n.118
- Canale Manarone 1° Ramo
- S.S. n.3 Bis Tiberino
- S.P. n.27 Via Celia
- Canale Arcabologno Ramo Sud
- Via Argine Destro Fiume Ronco
- Fiume Ronco
- S.S. n.67 Tosco-Romagnolo




(T)

Metanodotto:

Coll. RAVENNA Mare-RAVENNA Terra
DN 650 (26") - DP 75 bar

D	13/12/17	EMISSIONE	WARDANI	LIBBINELLI	LUMINARI	Foglio
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	4
Proprietario		Progettista		Dia. PG-TP-001		di 9
 SNAM RETE GAS		 COMIS		Comm. NR/17135		Scala 1:10000


TRACCIATO DI PROGETTO



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

RAVENNA
RAVENNA (EMILIA ROMAGNA)

- S.P. n.18
- Canale Mangrone
1° Rorzo
- S.S. n.3 Bis
Taberino
- S.P. n.27
Via Celia
- Canale Arcabologna
Rampo Sud
- Via Argine
Destro Fiume Ronco
- Fiume
Ronco
- S.S. n.67
Tosco-Romagnolo



(T)





